

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Il Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile

rende noto che, in esecuzione della sua determinazione n. 115 del 17.11.2017, intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Visso, che sarà libero di avviare altre procedure.

L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. così come indicato nell'istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente avviso ha per oggetto l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria per la redazione completa delle attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dei LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO – I STRALCIO.

Gli elaborati dovranno essere sviluppati in condivisione con l'amministrazione e dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni del committente eventualmente anche con sviluppi progressivi delle ipotesi di progetto.

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono definite in dettaglio nello «Schema di disciplinare di incarico», approvato con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 115 del 17.11.2017, allegato B al presente avviso.

2. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E DELLE SPESE TECNICHE

L'importo complessivo dei lavori presunto dell'intervento per il quale si affidano i servizi in oggetto è previsto in €910.000,00 ed è sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in:

Categoria delle opere	Importo Stimato €	IDD. Opere D.M. 17.6.2016	Corrispondenza L.143/49 Classi e Categorie
Sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	55.000,00	D.02	VII a)
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande	260.000,00	D.04	VIII

semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario			
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	210.000,00	S.03	I f)
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	385.000,00	S.04	IX b)

La parcella professionale delle prestazioni poste alla base della gara ammonta a complessivi € **134.836,64**, comprensivi delle spese come definita dal calcolo analitico dei corrispettivi posti a base di gara allegato A del presente avviso.

La determinazione definitiva del compenso al professionista verrà effettuata sulla base dell'articolazione del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, con i criteri e le modalità di cui al D.M. 17 giugno 2016. Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

3. LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Visso

4. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

— **progetto definitivo** da approvare in conferenza dei servizi: entro **60 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P. di affidamento dell'incarico;

— **progetto esecutivo** da appaltare: entro **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P. di approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza dei servizi;

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice e che risultino iscritti all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge n. 189/2016 e, qualora ne ricorrano le condizioni, all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del Decreto Legge n. 189/2016.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 -comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell'offerta deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del Codice e di possedere i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83, comma 1, del Codice.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura:

1. i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
 - b. essere abilitati all'esercizio della professione, oltre che essere iscritti – al momento della partecipazione alla gara – al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza;
2. i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice [società di professionisti] devono produrre l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:
 - i soci;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita Iva che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva. L'organigramma di cui sopra deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati;
3. i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice [società di ingegneria], sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - b. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed essere iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla

medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Le società di ingegneria devono produrre l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma, che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato, deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati.

Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice i requisiti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di ingegneria] del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, è fatto obbligo di indicare almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione dalla data di pubblicazione del bando, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, del quale dovrà essere indicato il nominativo e l'incarico specifico attribuito (N.B.: tale obbligo non deve essere inteso come obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento, essendo sufficiente anche indicare la presenza di questi nella Struttura operativa proposta per l'espletamento del servizio). I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane professionista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di professionisti] del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA, di uno dei soggetti raggruppati;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

In ogni caso, l'obbligo di dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16 investe anche il giovane professionista.

5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE¹¹:

- a. per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di ingegneria] devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;

b. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

I soggetti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti], 3 [requisiti di società di ingegneria], 4 [requisiti dei raggruppamenti temporanei] e 5 [Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE] comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:

- a. entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
- b. entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2017, n. 263, nonché ogni loro successiva variazione;
- c. entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
- d. entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al comma 7 dell'articolo 27 del Codice sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:

- a. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, pari a **2 volte** l'importo stimato a base di gara;
- b. avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a **2 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;
- c. all'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a **0,80 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore a 3 unità, di cui almeno 1 ingegnere ed 1 geologo;

e. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a 3 unità, di cui almeno 1 ingegnere ed 1 geologo da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all'articolo 46 - comma 1, lettera da a) a d), ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è frazionabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al punto e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46 – comma 1, lettera f) – del Codice, per i primi cinque anni della costituzione tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

6. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

1. una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
3. il contratto di avvalimento in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 - comma 12 - del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e il professionista ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più professionisti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso professionista ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia il professionista ausiliario che il professionista che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e il professionista ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del professionista ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Visso esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito "PEC"] all'indirizzo cristiano.farroni@pec.comune.visso.mc.it **entro le ore 13.00 del giorno 06.12.2017**.

La PEC dovrà avere come oggetto: COMUNE DI VISSO - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME NERA E DEL FIUME USSITA NEL CENTRO ABITATO DI VISSO — I STRALCIO — Indagine di mercato incarico progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. CIG: 72486818C9 - CUP: E61D17000000001.

La PEC deve contenere la manifestazione di interesse al progetto, in carta libera, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica.

Operativamente, il concorrente può alternativamente:

- compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato "C"] scaricabile dal sito internet del Comune: <http://www.comune.visso.mc.it/bandi-di-gara/>, sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato "pdf". Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC;
- compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato "C"] scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.visso.mc.it, trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A studiato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici] comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del

proprio messaggio al destinatario entro l'ora e la data indicata nel presente avviso (Articolo 95 – comma 12 – del Codice).

Lingua utilizzata: **Italiano**

Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno **07.12.2017 alle ore 10.00**, presso la “Sala Provvisoria del Consiglio” del Comune di Visso [Loc. Palombare].

8. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

L'affidamento dei servizi oggetto di questo avviso avviene previa individuazione da parte del responsabile unico del procedimento di 5 (cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente e in forma riservata a presentare le offerte oggetto di negoziazione.

Gli operatori economici cui rivolgere l'invito saranno individuati attraverso la selezione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, da sorteggiarsi dall'elenco dei professionisti che hanno manifestato l'interesse all'incarico ai sensi dell'articolo 157 — comma 2 — del Codice.

Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico **07.12.2017, alle ore 12.00**, presso la “Sala Provvisoria del Consiglio” del Comune di Visso [Loc. Palombare] con le seguenti modalità:

1. ciascuna domanda di partecipazione — verificata la correttezza della documentazione prodotta dal candidato — verrà contrassegnata da un numero progressivo in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei concorrenti;
2. seguirà l'estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;
3. al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei soggetti esclusi, mentre i nomi dei cinque concorrenti verranno mantenuti riservati fino all'avvenuta presentazione delle offerte;
4. delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.

Nel caso il numero dei concorrenti qualificati sia inferiore a sei, saranno tutti invitati alla presentazione dell'offerta per l'affidamento dell'incarico e la stazione appaltante non procederà al sorteggio pubblico di cui sopra.

La Stazione appaltante avvierà la procedura negoziata anche nel caso pervenga una sola candidatura valida, riservandosi di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La domanda di partecipazione a questa indagine di mercato non dovrà contenere alcuna offerta economica.

9. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto in oggetto sarà affidato con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dello schema di parcella calcolato ai sensi D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.lgs. n. 50/16, la scelta del criterio del minor prezzo è motivata dalle eccezionali ragioni di emergenza dovute agli eventi sismici iniziati in data 24.08.2016, come previsto dall'OCDPC n. 394/2016 all'art. 5, il quale, per gli “affidamenti dei servizi tecnici connessi alle opere di urbanizzazione delle SAE e delle altre strutture temporanee ad usi pubblici e sociali”, prevede la deroga all'art. 95 del codice “allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma”. Tale deroga viene utilizzata per l'affidamento del servizio in questione al fine di accelerare le procedure di gara e limitare gli adempimenti formali previsti dall'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

10. INFORMAZIONI

Tutti i documenti necessari per la formulazione della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Visso alla pagina <http://www.comune.visso.mc.it/bandi-di-gara/>. Per qualsiasi informazione aggiuntiva si può contattare il responsabile del procedimento Ing. Cristiano Farroni - Telefono 0737.95421 int. 7 – mail farroni.cristiano@visso.sinp.net.

Avvisi, chiarimenti e comunicazioni relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune: www.comune.visso.mc.it.

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di Visso;
- sul sito web del Comune di Visso all'indirizzo <http://www.comune.visso.mc.it/bandi-di-gara/>;
- tramite trasmissione dell'avviso agli ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi delle Regioni Marche ed Umbria;
- sul sito informatico dell'Osservatorio della Regione Marche;

11. RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Macerata — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

13. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

14. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Visso che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è l'Ing. Cristiano Farroni, Responsabile del settore Lavori pubblici.

Il Responsabile del Servizio
Area LL.PP. e Protezione Civile
Ing. Cristiano Farroni